

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

COPIA

DELIBERAZIONE N. 56

X	Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari in elenco.
	Trasmessa alla Prefettura di Verbania in data

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA TRIENNIO 2022/2024 – INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **QUATTORDICI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **13:30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

				Presente	Assente	
1	-	BALASSI	Monica	- Sindaco	X	
2	-	BONZANI	Giacomo	- Vice Sindaco	X	
3	-	RAMONI	Ivan	- Assessore	X	
				Totale	3	0

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Salina Antonella, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Balassi Monica – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che:
 - ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l'art. 40 del citato Decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede, articolandoli in due livelli di contrattazione collettiva, in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;
- Visto:
 - l'art. 40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;
 - l'art. 47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
 - che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018;
 - il Titolo II del predetto CCNL disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa;
 - l'art. 7 del predetto CCNL disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
 - l'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
 - l'art. 8, comma 2, del CCNL sottoscritto il 21.05.2018, prevede che l'Ente provveda a costituire la delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;
- Rilevato che il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., e in particolare:
 - gli art. 4 e 5, comma 2, prevedono che "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali";
 - l'art. 7, comma 5, il quale recita: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- Richiamato il disposto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017: "Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...";
- Dato atto che è confermata l'applicazione della decurtazione permanente, a decorrere dal 2015, nella misura delle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., calcolata secondo le istruzioni dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 20/2015 e previgenti vincoli ex art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015;

- Richiamato l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
- Richiamato l'art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. n. 75/2017, con cui è definito che gli obiettivi di performance, cui è collegata la destinazione della quota prevalente del salario accessorio, sono sia individuali che organizzativi e tale quota prevalente afferisce alle sole risorse variabili determinate nell'anno di riferimento;
- Vista la legge n. 296 del 27.02.2006 (Legge Finanziaria) ed in particolare l'art. 1, comma 557, modificato dall'art. 3, comma 120 della legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010 e legge di conversione n. 122 del 2010, disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1, comma 557 quater in merito a quale limite fare riferimento;
- Visto l'art. 67 del CCNL 21.05.2018 rispettivamente in materia di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate;
- Ritenuto che, secondo le disposizioni vigenti, le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento delle risorse in questione siano le seguenti:
 - rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale come previsto dall'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;
 - l'applicazione delle norme e principi di cui al titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" e titolo III "Merito e premi" del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'ente e all'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche del D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017;
- Considerato che l'organo di direzione politica formula direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'Amministrazione, con esclusiva finalità quella:
 - di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;
 - di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
 - di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del Piano della performance;
 - di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili;
- Considerato che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del CCI del personale dipendente per gli anni 2021/2023, è finalizzata al raggiungimento dei seguenti risultati:
 - miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;
 - accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale;
 - determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti e dai gruppi di lavoro nei quali sono inseriti;
 - ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità;
- Ritenuto, pertanto, alla luce del CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018 di formulare le seguenti direttive:

- per la negoziazione del contratto collettivo integrativo, per la sua sottoscrizione, di prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 68 del CCNL 21.05.2018, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
 - b. i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al riconoscimento del merito ed al conseguimento di obiettivi di performance, di gruppo e/o individuali, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema premiante di misurazione e valutazione, potenzialmente diretti a tutto il personale con la sola esclusione dei Responsabili di Servizi titolari di Posizione Organizzativa, in particolare la formulazione che i compensi incentivanti devono essere strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento qualitativo dei servizi e che non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - c. si dà indicazione di programmare le progressioni economiche orizzontali e indicazione di definizione annuale della misura percentuale dei soggetti aventi titolo nell'ambito delle risorse disponibili;
- per l'annualità 2021 programmare le progressioni economiche orizzontali e di finanziare, l'istituto delle progressioni economiche orizzontali (PEO), con il riconoscimento del beneficio a decorrere dal 1° gennaio 2021 e, comunque, nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto che in queste ultime vengono compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto e delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo;
- di stabilire quale base di riferimento per l'attribuzione delle progressioni i seguenti criteri:
 - a. Esperienza acquisita nella categoria di appartenenza tale da garantire affidabilità e senso di responsabilità nell'attività di propria competenza;
 - b. Prestazioni rese con maggiore grado di arricchimento professionale (acquisito anche a seguito di interventi formativi di aggiornamento);
 - c. Capacità di eseguire con cura e nei tempi previsti i compiti assegnati;
 - d. Capacità di comprendere le disposizioni ricevute e migliorare l'organizzazione operativa del lavoro affidato;
 - e. Capacità di rapportarsi in modo costruttivo con i responsabili ed i colleghi nonché con gli eventuali utenti esterni;
 - f. Capacità di adattamento a modifiche organizzative e disponibilità a partecipare a processi lavorativi non di routine;
- al fine di garantire l'applicazione dei principi di imparzialità e concorrenza a tutela delle procedure selettive le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati saranno erogate a seguito di misurazione del contributo individuale del dipendente alla realizzazione del progetto e del risultato da parte dell'Ente;
- per la destinazione delle risorse relative all'anno 2021:
 - a. utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse, per il pagamento delle indennità necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal relativo personale;
 - b. Rischio: indennità da corrispondere unicamente alle prestazioni che determinino una condizione di effettiva esposizione a pericoli e, quindi, unicamente al personale operaio, secondo gli importi previsti dal CCNL;
 - c. Indennità di maneggio valori, da attribuire all'economista comunale, agli agenti contabili e al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio dei valori di cassa (o valori contabili) e risposta di tale maneggio;
 - d. Indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, da attribuire al personale di categoria "B-C-D", tenendo conto dei criteri disciplinati all'art. 70-quinquies del CCNL 21.05.2018;
 - e. Indennità per l'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità da attribuire al personale a cui sono affidate le funzioni di ufficiale di stato civile e d'anagrafe, tenendo conto dei criteri disciplinati all'art. 70-quinquies, comma 2 del CCNL 21.05.2018;

- f. Le indennità indicate ai punti precedenti dovranno essere corrisposte al personale effettivamente utilizzato nei servizi certificati dai Responsabili competenti, rapportando l'indennità alle effettive giornate di servizio reso;
 - g. Utilizzo della restante quota del fondo, unitamente alle risorse di parte variabile ed alle economie di parte stabile di anni precedenti, per il finanziamento delle varie indennità contrattuali, nonché per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, così da realizzare le finalità del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e garantire il miglioramento della qualità/quantità dei servizi erogati. Peraltro i compensi sono subordinati al raggiungimento degli obiettivi e all'esito positivo di un processo di valutazione da parte dei singoli Responsabili di Settore/Servizio, dando atto che l'erogazione degli incentivi avverrà solo a seguito della rilevazione, a consuntivo, dei risultati realizzati;
 - h. Rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art. 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018;
- Dato atto che sulla costituzione del Fondo, sulla Relazione Illustrativa e sulla compatibilità dei costi con le previsioni di Bilancio sarà acquisito il parere dell'Organo di Revisione in sede di autorizzazione per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo da parte della Delegazione Trattante di parte pubblica;
 - Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti in tema di contenimento della spesa del personale;
 - Visto lo Statuto Comunale;
 - Dato atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - TUEL";
 - Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art. 48 TUEL - D.Lgs 267/2000);
 - Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa:

1. di approvare le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica, autorizzando la delegazione trattante alla definizione della destinazione delle risorse per la corrente annualità economica, del CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018, formulando le seguenti direttive:
 - per la negoziazione del contratto collettivo integrativo, per la sua sottoscrizione, di prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 68 del CCNL 21.05.2018, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
 - b. i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al riconoscimento del merito ed al conseguimento di obiettivi di performance, di gruppo e/o individuali, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema premiante di misurazione e valutazione, potenzialmente diretti a tutto il personale con la sola esclusione dei Responsabili di Servizi titolari di Posizione Organizzativa, in particolare la formulazione che i compensi incentivanti devono essere strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi e che non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;

- c. si dà indicazione di programmare le progressioni economiche orizzontali e indicazione di definizione annuale della misura percentuale dei soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni nell'ambito delle risorse disponibili;
- per l'annualità 2021:
 - a. programmare le progressioni economiche orizzontali e di finanziare, l'istituto delle progressioni economiche orizzontali (PEO) con il riconoscimento del beneficio a decorrere dal 1° gennaio 2020 e, comunque, nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto che in queste ultime vengono compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto e delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo;
 - di stabilire, al fine di garantire l'applicazione dei principi di imparzialità e concorrenza a tutela delle procedure selettive, quale base di riferimento per l'attribuzione delle progressioni, i seguenti criteri:
 - a. Esperienza acquisita nella categoria di appartenenza tale da garantire affidabilità e senso di responsabilità nell'attività di propria competenza;
 - b. Prestazioni rese con maggiore grado di arricchimento professionale (acquisito anche a seguito di interventi formativi di aggiornamento);
 - c. Capacità di eseguire con cura e nei tempi previsti i compiti assegnati;
 - d. Capacità di comprendere le disposizioni ricevute e migliorare l'organizzazione operativa del lavoro affidato;
 - e. Capacità di rapportarsi in modo costruttivo con i responsabili ed i colleghi nonché con gli eventuali utenti esterni;
 - f. Capacità di adattamento a modifiche organizzative e disponibilità a partecipare a processi lavorativi non di routine;
 - le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'Ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive;
 - le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati saranno erogate a seguito di misurazione del contributo individuale del dipendente alla realizzazione del progetto e del risultato da parte dell'Ente;
 - per la destinazione delle risorse relative all'anno 2021:
 - a. utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse, per il pagamento delle indennità necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal relativo personale;
 - b. Rischio: indennità da corrispondere unicamente alle prestazioni che determinino una condizione di effettiva esposizione a pericoli e, quindi, unicamente al personale operaio, secondo gli importi previsti dal CCNL;
 - c. Indennità di maneggio valori, da attribuire all'economista comunale, agli agenti contabili e al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio dei valori di cassa (o valori contabili) e risponda di tale maneggio;
 - d. Indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, da attribuire al personale di categoria "B-C-D", tenendo conto dei criteri disciplinati all'art. 70-quinquies del CCNL 21.05.2018;
 - e. Indennità per l'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità da attribuire al personale a cui sono affidate le funzioni di ufficiale di stato civile e d'anagrafe, tenendo conto dei criteri disciplinati all'art. 70-quinquies, comma 2 del CCNL 21.05.2018;
 - f. Le indennità indicate ai punti precedenti dovranno essere corrisposte al personale effettivamente utilizzato nei servizi certificati dai Responsabili competenti, rapportando l'indennità alle effettive giornate di servizio reso;
 - g. Utilizzo della restante quota del fondo, unitamente alle risorse di parte variabile ed alle economie di parte stabile di anni precedenti, per il finanziamento delle varie indennità contrattuali, nonché per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, così da realizzare le finalità del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e garantire il miglioramento della qualità/quantità dei servizi erogati. Peraltro i compensi sono subordinati al raggiungimento degli obiettivi e all'esito positivo di un processo di valutazione da parte dei singoli Responsabili dei Servizi, dando atto che l'erogazione degli incentivi avverrà solo a seguito della rilevazione, a consuntivo, dei risultati realizzati;

- h. Rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art. 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018;
2. Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alla Delegazione trattante di parte pubblica e pubblicata, oltre che all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Balassi Monica

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 28 settembre 2022 giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. 262 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villette lì, 28 settembre 2022

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 comma 3° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo per legittimità, è divenuta esecutiva il 14 settembre 2022:

- Per decorrenza dei termini, essendo stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Villette lì, 14 settembre 2022

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villette lì, 14 settembre 2022

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villette lì, 14 settembre 2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Azzari dr. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Villette lì, 28 settembre 2022

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella

Firmato in originale agli atti